



COMUNE DI SIENA

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
TUTELA E IL BENESSERE DEGLI
ANIMALI**

INDICE

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento
- Art. 2 – Principi e finalità
- Art. 3 – Competenze del Comune

TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 4 – Definizioni ed esclusioni
- Art. 5 – Enti del Terzo Settore
- Art. 6 – Detenzione di animali
- Art. 7 – Divieti
- Art. 8 – Abbandono di animali
- Art. 9 – Divieto di soppressione immotivata degli animali
- Art. 10 – Smarrimento di animali domestici e soccorso di animali vaganti.
- Art. 11 – Conduzione e trasporto di animali
- Art. 12 – Detenzione ed esposizione di animali negli esercizi commerciali ambulanti e occasionali.
- Art. 13 – Detenzione ed esposizione di animali negli esercizi commerciali fissi
- Art. 14 – Toelettatura animali
- Art. 15 – Pet Therapy e cani per disabili
- Art. 16 – Divieto di accattonaggio con animali
- Art. 17 – Mostre e spettacoli con utilizzo di animali
- Art. 18 – Approvvigionamento di cibo per animali
- Art. 19 – Inumazione di animali

TITOLO III – ISTITUZIONE DEL GARANTE PER LA TUTELA DEI DIRITTI DEGLI ANIMALI E DELL'OSSERVATORIO AFFARI ANIMALI

- Art. 20 – Istituzione del Garante
- Art. 21 – Figura del Garante
- Art. 22 – Incompatibilità
- Art. 23 – Autonomia
- Art. 24 – Strutture e personale
- Art. 25 – Competenze e Funzioni
- Art. 26 – Istituzione dell'Osservatorio Affari Animali
- Art. 27 – Composizione dell'Osservatorio Affari Animali e relativi compiti
- Art. 28 – Rapporti tra Garante per la tutela dei diritti degli animali e Osservatorio Affari Animali
- Art. 29 – Giudizio

TITOLO IV – DISPOSIZIONI PER LE SINGOLE SPECIE

CAPO I – CANI

- Art. 30 – Definizione dei bisogni
- Art. 31 – Dimensioni dei recinti a uso privato e custodia
- Art. 32 – Anagrafe canina, rinvenimento dei cani
- Art. 33 – Attività motoria, rapporti sociali - Aree e percorsi per cani
- Art. 34 – Disposizioni per le strutture adibite a canile e pensioni private
- Art. 35 – Accesso dei cani nelle aree pubbliche o aperte al pubblico.
- Art. 36 – Accesso ai cani nelle attività commerciali, artigianali, uffici e mezzi di pubblico trasporto.
- Art. 37 – Affidamento e adozione di cani – Prevenzione del randagismo

CAPO II – GATTI

- Art. 38 – Disposizioni generali
- Art. 39 – Colonie Feline
- Art. 40 – Censimento delle colonie feline
- Art. 41 – Procedura per la mappatura delle colonie feline
- Art. 42 – Controllo sanitario e cura delle colonie feline censite
- Art. 43 – Caratteristiche delle strutture a scopo professionale

- Art. 44 – Rinvenimento di gatti

CAPO III – CAVALLI ED EQUIDI

- Art. 45 – Principi
- Art. 46 – Norme di tutela
- Art. 47 – Detenzione di cavalli per il Palio di Siena

CAPO IV – VOLATILI

- Art. 48 – Detenzione di volatili
- Art. 49 – Prescrizioni circa le gabbie
- Art. 50 – Contenimento numerico della popolazione di colombi

CAPO V – ANIMALI ACQUATICI

- Art. 51 – Detenzione di specie animali acquatiche
- Art. 52 – Tutela delle specie animali acquatiche

CAPO VI – FAUNA SELVATICA ED ANIMALI ESOTICI

- Art. 53 – Fauna selvatica
- Art. 54 – Api e insetti impollinatori
- Art. 55 – Detenzione di animali esotici

CAPO VII – ANIMALI NON CONVENZIONALI (N.A.C. Nuovi Animali da Compagnia)

- Art. 56 – Detenzione di ovini-caprini, suini e altri animali da cortile d'affezione
- Art. 57 – Detenzione di animali non convenzionali: disposizioni generali circa i mammiferi
- Art. 58 – Detenzione di animali non convenzionali: disposizioni generali circa i rettili

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 59 – Sanzioni
- Art. 60 – Vigilanza
- Art. 61 – Integrazioni con il Regolamento di Polizia Urbana
- Art. 62 – Incompatibilità ed abrogazione di norme
- Art. 63 – Entrata in vigore ed abrogazione di precedenti disposizioni

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha lo scopo di tutelare, nell'ambito delle competenze comunali previste dalla legislazione vigente, il benessere e la corretta gestione degli animali nel territorio del Comune di Siena, nel rispetto delle loro esigenze biologiche ed etologiche, promuovendo politiche che favoriscano la diffusione di valori etici e culturali finalizzati allo sviluppo di una corretta interazione uomo-animale.
2. Il Regolamento si applica a tutte le specie animali, di cui ai successivi articoli, domestiche o selvatiche, presenti stabilmente o temporaneamente sul territorio comunale, pubblico e privato.

Art. 2 - Principi e finalità

1. Il Comune di Siena, in virtù dei principi generali sanciti nell'ordinamento comunitario e italiano, tutela il diritto di ogni individuo, singolo o in Associazioni, di provvedere alla cura degli animali presenti sul territorio comunale, nelle forme e nei limiti stabiliti dal presente Regolamento e contrasta ogni atto di discriminazione nei confronti dei possessori e detentori di animali che ostacoli la serena convivenza.
2. Il Comune di Siena intende perseguire gli interessi di tutela e benessere degli animali garantendo al contempo i diritti dei cittadini nella reciproca convivenza civile e preservando l'igiene, il decoro urbano e la sicurezza pubblica.
3. Il Comune di Siena, nel rispetto della propria tradizione di tolleranza e integrazione con soggetti di culture diverse dalla propria, riconosce nello sviluppo di una corretta interazione uomo-animale uno strumento che educa alla convivenza nella diversità e favorisce lo sviluppo della personalità, in particolare nelle fasi dell'infanzia, adolescenza e terza età.
4. Il Comune di Siena, nell'ambito di quanto previsto dalle leggi, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà verso di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono e, nell'osservanza dei principi contenuti nelle convenzioni internazionali in materia, promuove campagne per informare, sensibilizzare ed educare la cittadinanza, fornendo strumenti di conoscenza relativi alle problematiche che scaturiscono dalla presenza animale nel contesto urbano, in modo da prevenire l'insorgere di conflittualità.
5. Il Comune di Siena, riconoscendo che il mantenimento del rapporto affettivo uomo-animale è un valore sociale, promuove iniziative perché le fasce deboli della popolazione, ed in particolare gli anziani, possano continuare a vivere o comunque avere contatti con il proprio animale.
6. Per le finalità sopra indicate, il Comune di Siena collabora con le Associazioni per la protezione degli animali legalmente riconosciute, sia nell'organizzazione di iniziative di sensibilizzazione, che nelle azioni di contrasto al maltrattamento.
7. Le modifiche degli assetti del territorio devono tener conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

Art. 3 - Competenze del Comune

1. Il Comune di Siena, per le competenze attribuitegli dalle leggi vigenti, esercita la tutela e la cura delle specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente nel territorio comunale, vigilando a mezzo degli organi competenti sui maltrattamenti, gli atti di crudeltà e l'abbandono degli animali stessi.
2. Il Comune esercita inoltre le funzioni previste dalla Legge n. 281/1991 in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo.

TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 4 – Definizioni ed esclusioni

1. La definizione generica di animale di cui al presente Regolamento, quando non diversamente specificata, si applica a tutte le tipologie e razze di animali d'affezione di cui alla Legge n. 281/91,

da compagnia, agli animali domestici, a tutte le specie selvatiche, esotiche, volatili, equidi, vertebrati ed invertebrati, presenti sul territorio comunale, stabilmente o temporaneamente, anche in stato di libertà o semilibertà.

2. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a) animale da compagnia: ogni animale tenuto o destinato a essere tenuto dall'uomo per compagnia o per diletto, con cui potenzialmente sviluppare legami affettivi, senza fini produttivi, di lavoro o alimentari, nel cui caso sono invece definiti animali da reddito. Sono compresi fra gli animali da compagnia gli animali che possono svolgere particolari attività utili all'uomo come cani per disabili e *pet therapy*.
 - b) animali domestici: animali appartenenti a specie sottoposte a processo di domesticazione, cioè al controllo della riproduzione per molte generazioni. Comprendono specie d'affezione, di compagnia e specie da reddito;
 - c) animali selvatici: animali appartenenti a specie non addomesticate, distinti in autoctoni e alloctoni. Sono soggetti di diversa tutela in quanto patrimonio indisponibile dello Stato ai sensi dell'art. 1 comma 1 della Legge n. 157/1992;
 - d) animali autoctoni: animali appartenenti a specie autoctone o indigene, cioè specie naturalmente presenti in una determinata area geografica, nella quale si sono originate o sono giunte senza l'intervento diretto – intenzionale o accidentale – dell'uomo;
 - e) animali alloctoni naturalizzati, cioè introdotti da moltissimo tempo, in grado di riprodursi e autosostenersi, quindi considerati fauna paraautoctona;
 - f) alloctoni esotici (o più semplicemente esotici): animali non appartenenti a specie autoctone o indigene o che comunque non hanno colonizzato il territorio nazionale in seguito a fenomeni di espansione naturale;
 - g) fauna minore: anfibi, rettili, pesci, invertebrati;
 - h) benessere animale: si intende per benessere animale tanto lo stato di buona salute fisica dell'animale con assenza di malattie, quanto lo stato mentale del sentire dell'animale, inteso quale capacità di interagire positivamente con l'ambiente, evitando stati di sofferenza che potrebbero comprometterne lo stato di salute.
3. Le norme di cui al presente Regolamento non si applicano:
 - a) all'allevamento di animali da reddito;
 - b) alle specie selvatiche od inselvatichite, il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
 - c) agli animali impiegati in attività già oggetto di specifica disciplina, quali allevamento zootecnico, caccia, pesca, sperimentazione, derattizzazione, disinfezione, giardini zoologici, bioparchi e centri di recupero e a tutte le attività imposte da emergenza di carattere igienico-sanitario a condizione che siano svolte in osservanza delle normative di settore;
 - d) agli insetti.

Art. 5 – Enti del Terzo Settore

1. Il Comune promuove e sostiene lo sviluppo dell'associazionismo e ne favorisce il coinvolgimento attivo nelle politiche locali connesse alla tutela animale, eventualmente anche attraverso finanziamenti di progetti mirati alla tutela delle popolazioni animali, qualora questi siano redatti e gestiti da persone in possesso di comprovate competenze in materia, oppure opportunamente formate.
2. Il Comune promuove altresì la costruzione di rapporti e reti tra soggetti della società civile organizzata per assicurare una migliore interazione tra persone e animali a supporto della qualità della vita urbana e delle persone.
3. Gli Enti del Terzo Settore il cui statuto preveda precisi compiti di protezione animale, collaborano con il Comune per:
 - a) sviluppare il benessere della fauna in ambiente urbano;
 - b) risolvere problematiche connesse alle varie specie o situazioni presenti sul territorio comunale.
4. Le Associazioni animaliste e le Associazioni zoofile iscritte negli elenchi ambiente o sanità del Registro regionale del Terzo Settore, nonché gli altri soggetti pubblici e privati il cui statuto preveda precisi compiti di protezione animale, in relazione alle finalità sopra elencate:
 - a) possono gestire in convenzione strutture di ricovero per animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere animale;

- b) collaborano alla vigilanza segnalando agli organi di vigilanza competenti eventuali problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale ed all'applicazione del presente Regolamento;
- c) in collaborazione con il Comune promuovono azioni per valorizzare la relazione uomo-animale.

Art 6 – Detenzione di animali

1. Chiunque detiene animali, a qualsiasi titolo, deve accudirli ed alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono, provvedendo a far visitare gli stessi da medici veterinari ogni qualvolta si renda necessario, e rispettando le norme atte a tutelare la loro salute e il loro benessere psico-fisico. Deve garantire in particolare la possibilità di soddisfare le principali esigenze fisiologiche e comportamentali sulla base delle caratteristiche anatomiche, fisiologiche ed etologiche, anche in considerazione del bisogno di socialità delle singole specie, dargli adeguata possibilità di esercizio fisico, mantenerlo in buone condizioni igienico-sanitarie.
2. Deve essere prestata particolare attenzione e cura nella pulizia di ogni luogo di detenzione, utilizzando sostanze detergenti e disinfettanti adatte alla specie.
3. Gli alloggiamenti degli animali detenuti nelle abitazioni devono avere caratteristiche tali da garantire condizioni igieniche adeguate in relazione alla salute delle persone e degli animali.
4. Ai possessori di animali esotici e selvatici, detenuti in cattività, è fatto obbligo di riprodurre, per quanto possibile, le condizioni climatiche, fisiche e ambientali dei luoghi ove queste specie si trovano in natura, per evitare stress psico-fisico e di non condurli in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
5. Il detentore dell'animale è tenuto a:
 - a) controllare la riproduzione, auspicabilmente con la sterilizzazione, e prendersi cura dell'eventuale prole;
 - b) impedire che danneggi o sporchi le proprietà pubbliche o private altrui. In particolare è fatto divieto assoluto consentire che gli animali, con le loro deiezioni o urine, sporchino portici, loggiati, marciapiedi, strade pubbliche o aperte al pubblico, giardini e parchi pubblici, aree private aperte al pubblico, aree attrezzate adibite al gioco dei bimbi, zone destinate al verde pubblico e tutti gli altri spazi o siti pubblici o aperti al pubblico, nonché i mezzi di locomozione parcheggiati sulla via pubblica.
6. Nel caso di detenzione di animali in proprietà confinanti con la pubblica via o con altre proprietà private, devono essere predisposte adeguate recinzioni tali da impedire all'animale di oltrepassarle, anche solo parzialmente.
7. La detenzione degli animali deve comunque assicurare la non insorgenza di inconvenienti igienico sanitari e l'osservanza della quiete del vicinato deve avvenire nel rispetto dei limiti della normale tollerabilità, ai sensi dell'art. 844 del Codice Civile.
8. E' permessa la liberazione, in ambienti adatti, di animali appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero o Istituti scientifici autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 7 - Divieti

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti norme.
2. E' vietato tenere animali in isolamento, privi dell'acqua o del cibo necessario e/o in condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute, in luoghi umidi o insalubri, sprovvisti di idoneo riparo o in spazi insufficienti rispetto alle fisiologiche necessità di movimento, in luoghi in cui venga accertata anche solo una delle seguenti condizioni:
 - a) illuminazione naturale assente, insufficiente o eccessiva;
 - b) ventilazione assente, insufficiente o eccessiva;
 - c) temperatura e/o umidità relativa dell'aria oltre i limiti ritenuti dannosi per gli animali;
 - d) spazio a disposizione dell'animale tale da non consentire un'adeguata attività motoria.
3. E' vietato tenere gli animali permanentemente su terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione e di integrazione con il nucleo familiare.
4. E' vietato tenere animali isolati o segregati in contenitori inadeguati come scatole o simili, anche se poste all'interno di locali commerciali.
5. E' vietato tenere qualsiasi animale alla catena o alla corda ed applicare qualunque altro strumento di

contenzione simile, salvo che per ragioni sanitarie certificate da un veterinario, con specificazione della diagnosi e della durata del trattamento, o per effettive, comprovate e temporanee ragioni di sicurezza, salvo i casi ammessi nei successivi capi del presente regolamento.

6. È vietato detenere animali in gabbia, se non nei casi di trasporto, di cure e di esposizione nei limiti del presente Regolamento. Fanno inoltre eccezione uccelli e piccoli roditori la cui detenzione è permessa dalle normative vigenti, nonché altri animali che, per le loro caratteristiche, se adeguatamente documentate, possono essere pericolosi per la cittadinanza.
7. E' vietato esporre gli animali a rumori, suoni o musiche ad alto volume, tali da essere considerati nocivi per il loro udito.
8. E' vietato separare i cuccioli dalla madre prima dei 60 giorni di vita se non per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario.
9. E' vietato vendere o cedere, a qualsiasi titolo, cani e gatti non identificati e registrati. Il responsabile di un cane provvede entro il sessantesimo giorno di vita dell'animale all'iscrizione e all'identificazione dello stesso presso la Banca Dati Locale. Chiunque acquista la proprietà, a qualsiasi titolo, di un cane di età superiore ai 60 giorni verifica, al momento in cui ne entra in possesso, se esso sia già registrato all'Anagrafe Canina regionale ed identificato con microchip o tatuaggio; in caso contrario, provvede all'immediata registrazione del medesimo.
10. E' vietato condurre animali al guinzaglio al seguito di veicoli in movimento.
11. E' vietato, sul territorio comunale, l'uso di collari acustici, che provochino scosse elettriche, a strozzo, a punta, che possono essere dolorosi o irritanti, o strumenti che impediscano l'abbaiare naturale dell'animale.
12. E' vietata la vendita, la detenzione e l'uso di strumenti e oggetti che possano essere inutilmente dolorosi e/o irritanti per l'animale.
13. E' fatto divieto di tagliare o modificare le orecchie o la coda degli animali, l'asportazione o la limatura dei denti, l'asportazione di speroni e artigli, recisione delle corde vocali, se non giustificate da motivi sanitari.
14. E' vietata ogni forma di mutilazione degli animali per motivi estetici.
15. E' vietato colorare o tatuare artificialmente ed applicare piercing agli animali, ad esclusione dell'identificazione per attività zootecnica e/o altri casi ammessi dalle normative vigenti. E' altresì vietato detenere, esporre o vendere animali colorati artificialmente.
16. È vietato addestrare animali ricorrendo a violenze fisiche e/o psichiche, percosse o costrizione fisica. Gli addestratori di animali a qualsiasi titolo e finalità, devono dare documentata comunicazione della propria attività alla competente Azienda USL, in conformità a quanto disposto dalla L.R. n. 59/2009 e s.m.i. È pure vietata ogni forma di addestramento tesa ad esaltare l'aggressività degli animali.
17. E vietato ricorrere all'addestramento e/o educazione di animali appartenenti a specie selvatiche, fatte salve le facoltà e/o deroghe previste dalla legislazione vigente e/o dai successivi capi del presente Regolamento.
18. E' severamente vietato allevare, detenere e addestrare cani o altri animali a scopo di scommessa e/o di combattimenti od offesa alle persone o ad altri animali, in conformità con la vigente normativa nazionale e regionale in materia.
19. E' vietato effettuare accoppiamenti o utilizzare metodi di istruzione e addestramento tesi ad esaltare la naturale aggressività dei cani e comunque degli animali in genere, in conformità con la vigente normativa nazionale e regionale in materia.
20. E' vietato aizzare animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, di altri animali o provocare il danneggiamento di cose, in conformità con la vigente normativa nazionale e regionale in materia.
21. E' vietato usare colle per catturare qualsiasi specie animale e utilizzare strumenti (per es. trappole) che provochino morte lenta e dolorosa.
22. E' vietato stabulare qualsiasi animali in gabbie con più del 50% della pavimentazione in rete. Le gabbie poste all'aperto, devono avere una tettoia sovrastante di dimensioni doppie rispetto alla gabbia stessa.
23. Ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 59/2009 è fatto divieto su tutto il territorio comunale di offrire direttamente o indirettamente, con qualsiasi mezzo, animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi, oppure in omaggio a qualsiasi titolo nelle mostre, nelle manifestazioni itineranti, nelle sagre, nei luna park, nelle lotterie, nelle fiere, nei mercati, in qualsiasi tipo di gioco o pubblico intrattenimento. Sono fatte salve le iniziative a scopo di adozione svolte dalle Associazioni ambientaliste, animaliste e zoofile riconosciute ed operanti sul territorio comunale.

24. E' vietato catturare, uccidere, disturbare ed allontanare forzatamente le specie aviarie, compreso distruggere i siti di nidificazione durante il periodo della riproduzione e del successivo svezzamento, o porre in atto qualsiasi forma di maltrattamento. Sono fatte salve le forme di contenimento al fine di prevenire possibili inconvenienti igienico-sanitari e/o ecosistemici.
25. E' vietato catturare animali randagi e/o vaganti se non per scopi protezionistici, ad eccezione di quella effettuata da operatori del Comune, Enti o Ditte autorizzate, nei casi, scopi, limiti e con i modi previsti dalla vigente normativa e dal presente Regolamento.
26. E' fatto divieto di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatiche ed esotica, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca, delle normative sanitarie e dalla Convenzione sul Commercio Internazionale delle Specie di Fauna e Flora Selvatiche Minacciate di Estinzione (CITES).
27. E' vietato sottoporre gli animali a trattamenti con sostanze farmacologicamente attive, compreso il doping, per esaltarne lo sviluppo e le prestazioni, ad esclusione degli interventi terapeutici.
28. E' vietato spellare o spiomare animali vivi, nonché strapparne il pellame.
29. E' vietato usare animali (mammiferi, uccelli, anfibi, rettili, pesci) vivi per alimentare altri animali, salvo i casi i cui tale pratica sia coerente con l'etologia delle specie coinvolte. L'eventuale pasto con animali vivi non dovrà in ogni caso essere effettuato in pubblico né utilizzato come forma di spettacolo.
30. E' vietato non garantire all'animale la percezione dell'alternanza naturale del giorno e della notte.
31. E' vietato effettuare pratiche a sfondo sessuale con gli animali (zoorastia).

Art. 8 – Abbandono di animali

1. E' vietato abbandonare qualsiasi tipo d'animale sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona che esotica, in qualunque parte del territorio, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corso d'acqua.
2. E' vietato a chiunque lasciare liberi o non custoditi, con le dovute cautele, cani e/o animali pericolosi di proprietà o di cui si abbia il possesso, la detenzione o la custodia.
3. E' vietato affidare la custodia di animali a persona inesperta od inidonea, ovvero condurli in luoghi inidonei al loro benessere ed alla sicurezza altrui.

Art. 9 - Divieto di soppressione immotivata degli animali

1. E' vietato sopprimere animali da compagnia e d'affezione. Fanno eccezione gli animali affetti da patologie incurabili o di comprovata ed accertata pericolosità, in applicazione delle specifiche Ordinanze Ministeriali e/o altri provvedimenti in materia.
2. In ogni caso la soppressione è effettuata in modo eutanasico riconosciuto; provvedono alla soppressione degli animali solo i medici veterinari che rilasciano al responsabile dell'animale un certificato dal quale risulti la causa della soppressione.

Art. 10 – Smarrimento di animali domestici e soccorso di animali vaganti.

1. In caso di smarrimento di un animale il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, dovrà fare denuncia dell'accaduto, entro il terzo giorno dall'evento, alle Forze dell'Ordine o al Servizio veterinario dell'Azienda USL competente per territorio, che adotteranno le procedure del caso.
2. Chiunque rinvenga animali randagi, abbandonati o vaganti, in difficoltà, è tenuto, se possibile, a prestare loro soccorso e, in ogni caso, a comunicare senza ritardo il loro rinvenimento alla Polizia Locale o agli altri soggetti pubblici abilitati al soccorso degli animali.
3. I cani vaganti sono catturati a cura del Comune e sono condotti presso il Canile Comunale o ad altra idonea struttura abilitata individuata dall'Amministrazione Comunale. Sono restituiti al proprietario o possessore dietro pagamento delle spese di cattura, mantenimento e cura.

Art. 11 - Conduzione e trasporto di animali

1. E' vietato trasportare o condurre animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei. I mezzi di trasporto, o gli appositi contenitori (gabbie, trasportini, ecc.) dovranno essere adeguati alla specie, tipo, razza e numero degli animali. I

contenitori devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni, consentire una adeguata ventilazione e ricambio d'aria, la stazione eretta e la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi. Deve essere assicurato l'adeguato apporto idrico e nutritivo in base alle esigenze delle specie trasportate. Il trasporto su rimorchi o in appendici deve avvenire con strutture ben costruite, senza che i gas di scarico della motrice entrino nell'abitacolo dell'animale trasportato.

2. Per il trasporto degli animali sui veicoli si applicano le specifiche norme previste dall'art. 169 del Codice della Strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.
3. E' vietato tenere animali da soli in autoveicoli in sosta. E' consentito lasciare animali all'interno dei veicoli solo per brevi periodi a condizione che l'apertura dei finestrini garantisca la circolazione dell'aria all'interno del mezzo e che lo stesso rimanga all'ombra durante tutto il periodo della sosta.
4. E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei vani portabagagli degli autoveicoli o dei motoveicoli non collegati con l'abitacolo.

Art. 12 - Detenzione ed esposizione di animali negli esercizi commerciali ambulanti e occasionali.

1. La detenzione ed esposizione di animali negli esercizi commerciali, ambulanti e occasionali è disciplinata dalla normativa regionale in materia che dispone, fra l'altro il tempo massimo di esposizione degli animali (art. 12 della L.R. n. 59/2009 e s.m.i. e relativo regolamento attuativo).
2. In ogni caso gli animali devono:
 - a) essere protetti dal sole e dalle intemperie;
 - b) essere forniti di acqua e cibo necessario;
 - c) essere tenuti in gabbie pulite e decorose;
 - d) poter percepire la naturale alternanza giorno/notte;
 - e) non essere sottoposti a rumori e luci intense.

Art. 13 - Detenzione ed esposizione di animali negli esercizi commerciali fissi

1. La vendita degli animali negli esercizi commerciali è disciplinata dalla normativa regionale in materia, che dispone, fra l'altro il tempo massimo di esposizione degli animali (art. 12 della L.R. n. 59/2009 e s.m.i. e relativo regolamento attuativo).
2. La detenzione di animali in funzione della loro vendita deve avvenire nel rispetto dei fondamentali parametri microclimatici in grado di assicurare il loro benessere. In particolare, devono essere garantite condizioni confortevoli per quanto riguarda ventilazione, temperatura, umidità, illuminazione e rumorosità ambientale. Lo spazio a disposizione degli animali detenuti in gabbie, box o in altri contenitori non deve essere inferiore a quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge, tale da garantire libertà di movimento dell'animale nonché la possibilità di assumere la posizione eretta e comunque tale da non comprometterne il benessere ed evitare situazioni di stress e di sovraffollamento. Tutti gli animali devono disporre con continuità di acqua potabile rinnovata quotidianamente e di adeguate quantità di cibo adatto alle specifiche esigenze. Le mangiatoie, gli abbeveratoi e gli altri attrezzi utilizzati per l'alimentazione degli animali devono essere regolarmente ripuliti e le deiezioni tempestivamente rimosse. Gli animali devono essere accuditi e manipolati da persone in possesso delle cognizioni fondamentali per l'esercizio delle attività di cui al presente articolo.
3. Nelle ore notturne deve essere assicurato l'oscuramento da fonti luminose e durante la chiusura infrasettimanale deve essere assicurata la somministrazione di cibo, acqua e la giusta illuminazione.
4. Gli animali ammalati, o sospetti tali, dovranno essere collocati in strutture separate, atte ad assicurarne l'isolamento per il periodo necessario all'espletamento dei controlli sanitari e degli interventi terapeutici del caso. Per le femmine gravide e/o con cuccioli, dovranno essere predisposti adeguati spazi in luogo tranquillo.
5. E' vietata l'esposizione di animali in vetrina alla presenza di raggi solari; la vetrina stessa dovrà essere munita di tenda in grado di assicurare adeguata ombreggiatura. Il periodo di esposizione non dovrà superare comunque le cinque ore giornaliere.
6. E' vietato affiancare, all'interno del negozio, animali appartenenti a specie competitive.
7. Tutti coloro che detengono animali a scopo di commercio hanno l'obbligo di tenere apposito registro di carico e scarico degli animali in entrata e in uscita, ai sensi della normativa vigente.
8. Ogni animale venduto, dovrà essere accompagnato da certificazione veterinaria attestante la buona

salute dell'esemplare, che avrà validità pari a 10 giorni, nonché da adeguate istruzioni per il mantenimento, anche avvalendosi di apposite schede tecniche da consegnare all'acquirente.

9. E' fatto obbligo di garantire la certificazione di provenienza degli animali posti in vendita e l'identificazione degli stessi laddove obbligatoria.
10. Non è consentita la vendita di cani al di sotto dei tre mesi di età e di gatti al di sotto dei due mesi di età.
11. Il titolare dell'esercizio commerciale deve avere specifica competenza e conoscenza in materia di gestione tecnica ed igienico-sanitaria degli animali acquisita attraverso apposito percorso formativo documentabile come previsto dalle normative in materia.

Art. 14 – Toelettatura animali

1. L'esercizio di attività di toelettatura animali è soggetto a vigilanza veterinaria. L'eventuale attività complementare di vendita di articoli per animali è soggetta al rispetto della normativa sul commercio.
2. Il titolare dell'attività dovrà verificare preliminarmente che la stessa non costituisca causa di disturbo o molestia per l'eventuale vicinato.
3. I locali adibiti ad attività di toelettatura devono:
 - a) essere correttamente aerati ed illuminati;
 - b) essere igienicamente idonei allo scopo;
 - c) disporre di pareti lavabili e disinfettabili;
 - d) disporre di adeguata dotazione idrica e relativi scarichi fognari;
 - e) disporre di box separati per la sosta degli animali;
4. Nei locali di toelettatura gli animali devono sostare per il solo tempo necessario alle operazioni con espresso divieto di sosta al di fuori dell'orario di apertura dell'esercizio, ad esclusione dell'intervallo tra l'apertura della mattina e quella pomeridiana.

Art. 15 – Pet Therapy e cani per disabili

1. Il Comune di Siena riconosce nella *pet therapy*, uno strumento di co-terapia da affiancare alle cure tradizionali; ove possibile, promuove sul proprio territorio le attività di cura, riabilitazione e assistenza con l'impiego degli animali.
2. A condurre le attività potranno essere esclusivamente operatori in possesso di competenze tecniche debitamente documentate a norma di legge.
3. La cura e la salute degli umani in queste attività non potrà essere conseguita a danno della salute e dell'integrità degli animali.
4. Chiunque intenda avviare una attività di *pet therapy* deve darne preventiva comunicazione all'Ufficio comunale competente in materia di tutela degli animali, che farà conoscere queste disposizioni e vigilerà sulla loro applicazione, e alla struttura dell'Azienda unità Sanitaria Locale competente in materia di Sanità Pubblica Veterinaria (art.16, comma 1 della L.R. n. 59/2009).
5. Ai fini della corretta attuazione dei programmi di attività assistite dagli animali (A.A.A.) e di terapie assistite dagli animali (T.A.A.) è vietata l'utilizzazione di animali di età inferiore a sei mesi (art.16, comma 2 della L.R.n. 59/09), nonché di animali selvatici ed esotici.
6. Tutti gli animali impiegati in attività e terapie assistite devono superare una valutazione interdisciplinare che ne attesti lo stato sanitario, le capacità fisiche e psichiche fra le quali, in particolare, la socievolezza e la docilità, nonché l'attitudine a partecipare a programmi di A.A.A. e di T.A.A. In nessun caso le loro prestazioni devono comportare fatiche o stress psichici o fisici, né consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psicofisici temporanei o permanenti, ovvero lo sfruttamento.
7. L'idoneità dell'animale coadiutore allo svolgimento del progetto di A.A.A. e/o T.A.A. è attestata mediante apposita certificazione, con validità annuale, da un medico veterinario esperto in comportamento animale individuato dal responsabile del progetto. Gli animali che manifestano sintomi o segni di malessere psico-fisico sono esclusi dai programmi di A.A.A. e di T.A.A. e fatti adottare. Al termine della carriera, agli animali viene assicurato il corretto mantenimento in vita, anche attraverso la possibilità di adozione da parte di associazioni e privati, escludendo esplicitamente la possibilità di macellazione per quelli utilizzabili a fini alimentari.
8. L'Amministrazione Comunale, anche in virtù della Delibera della Regione Toscana n. 1233 del

22/12/2014, incoraggia il mantenimento del contatto con i propri animali da compagnia da parte di anziani e bambini residenti o ricoverati presso strutture o istituti di cura.

9. Nelle strutture per anziani, l'ospite mentalmente e fisicamente autosufficiente potrà richiedere di accedervi accompagnato dal proprio animale da compagnia, che alloggerà preferibilmente nella sua stanza. A tale scopo, le Direzioni Sanitarie delle strutture, i Servizi di Igiene e Sanità Pubblica ed il Servizio Veterinario dell'ASL, valuteranno le condizioni di detenzione di tali animali, prevedendo, se del caso, l'allestimento di appositi locali o strutture destinate ad ospitare gli stessi, in applicazione delle disposizioni regionali in materia. Il proprietario dell'animale dovrà osservare la massima cura affinché lo stesso non sporchi o crei disturbo o danno alcuno. I Servizi ASL disporranno la vigilanza periodica sul benessere e la salute degli animali presenti nelle strutture di cui al presente articolo.

Art. 16 – Divieto di accattonaggio con animali

1. E' vietato utilizzare animali con ruoli attivi nella pratica dell'accattonaggio.
2. E' altresì vietato, nella suddetta pratica, esibire madri con cuccioli lattanti o da svezzare, cuccioli, animali selvatici, animali in situazione di incuria e denutrizione, animali in precario stato di salute o sofferenti, allo scopo di suscitare l'altrui pietà.
3. Gli animali rinvenuti nelle circostanze di cui al precedente comma, sono sequestrati da parte di agenti e/o ufficiali di Polizia Giudiziaria e ricoverati presso le strutture ad essi riservate.

Art. 17 - Mostre e spettacoli con utilizzo di animali

1. Sono vietate forme di spettacolo ed intrattenimento con l'utilizzo di animali, ad eccezione dell'attività circense e delle manifestazioni storico-culturali presenti nell'elenco di cui all'art. 15 della L.R. 59/2009.
2. Le mostre e le attività circensi sono soggette all'osservanza della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione (CITES).
3. Non possono essere oggetto di esposizione i cani ed i gatti di età inferiore ai quattro mesi.
4. E' espressamente vietato l'uso del fuoco negli spettacoli che prevedono l'impiego di animali di qualunque specie.
5. Qualora nello stesso periodo temporale pervengano più richieste di attendamento, sarà privilegiato il circo che svolge la propria attività senza l'utilizzo di animali.

Art. 18 - Approvvigionamento di cibo per animali

1. Le eccedenze alimentari di menso sono Sottoprodotti di Origine Animale. La ditta che produce tali eccedenze, può scegliere di classificarle come S.O.A., da indicare in apposito registro ai fini della tracciabilità. La Ditta potrà cedere tali sottoprodotti esclusivamente a canili registrati come utilizzatori S.O.A. ai sensi del Regolamento CE 1069/2009. Analoga registrazione è richiesta per i trasporti. I canili interessati si dovranno rivolgere preventivamente alla Sanità Pubblica Veterinaria competente per territorio.

Art. 19 – Inumazione di animali

1. Le disposizioni concernenti l'inumazione e lo smaltimento delle carcasse degli animali sono definite da specifici provvedimenti regionali (linee guida Regione Toscana approvate con Deliberazione G.R. n. 825/2004).
2. Per gli animali deceduti, oltre all'incenerimento negli appositi impianti autorizzati, è consentito al proprietario l'inumazione di animali di affezione in terreni privati qualora sia stato escluso ogni e qualsiasi pericolo di malattie infettive trasmissibili agli esseri umani ed altri animali previa acquisizione di un certificato medico veterinario che esplicitamente ne consenta l'esecuzione.
3. Il Comune di Siena individua nel Piano Operativo le aree destinate ai cimiteri per animali di affezione, di cui alla L.R. n. 9/2015 e secondo le disposizioni del relativo regolamento di attuazione cui al D.P.G.R. n. 73R/2016.

TITOLO III – ISTITUZIONE DEL GARANTE PER LA TUTELA DEI DIRITTI DEGLI ANIMALI

E DELL'OSSERVATORIO AFFARI ANIMALI

Art. 20 – Istituzione del Garante

1. E' istituita la figura del Garante per la tutela dei diritti degli animali per il Comune di Siena, in applicazione dei principi di tolleranza e rispetto per tutti gli esseri viventi, al fine di tutelare il diritto degli animali ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche, fisiologiche ed etologiche.

Art. 21 – Figura del Garante

1. Il Garante per la tutela dei diritti degli animali è un organo monocratico eletto dal Consiglio Comunale ed è scelto tra coloro che siano esperti di indiscussa integrità e moralità, di riconosciuta e comprovata esperienza, competenza e professionalità nella materia della tutela e dei diritti degli animali, previa pubblicazione di apposito avviso pubblico da affiggere all'albo pretorio comunale per almeno 30 giorni e previa presentazione di curriculum.
2. Titolo preferenziale è il possesso di Diploma di Laurea conseguito presso Università o altri istituti equiparati e inerente l'esercizio delle funzioni di cui al presente Titolo III.
3. Il Garante opera a titolo volontario e non percepisce alcuna indennità. Al Garante saranno corrisposti i rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate, preventivamente autorizzate dalla struttura competente del Comune.
4. La figura resta in carica per tre anni dalla nomina ed è rinnovabile per una sola volta.
5. L'incarico può essere revocato da parte dello stesso Consiglio Comunale sulla base di apposito atto motivato per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, gravi inosservanze dei doveri discendenti dal proprio ufficio o per gravi o ripetute violazioni di legge.
6. Il Garante ha facoltà di rinunciare al proprio incarico in qualunque momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Comunale.

Art. 22 – Incompatibilità

1. Sono cause di ineleggibilità, incandidabilità e incompatibilità:
 - a) essere membri del Parlamento, del Consiglio Regionale, Provinciale, del Consiglio del Comune di Siena, di organismi esecutivi nazionali, regionali e locali, di partiti politici ed associazioni sindacali ed economiche;
 - b) essere dipendente del Comune di Siena, dell'Azienda U.S.L. territorialmente competente o di istituzioni, consorzi o aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo del Comune di Siena o l'esserlo stato nei due anni precedenti la pubblicazione dell'Avviso pubblico di candidatura;
 - c) essere amministratore di Enti, società e imprese a partecipazione pubblica, nonché titolare, amministratore e dirigente di enti, società e imprese vincolati con il Comune di Siena da contratti di opere o somministrazioni ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dal Comune stesso;
 - d) esercitare impieghi pubblici o privati, attività professionali, commerciali o industriali, di rappresentanza anche a titolo gratuito in attività di utilizzazione di animali a fini di lucro o che comunque implicino o sostengano la sofferenza di animali, che determinino conflitti di interessi con la funzione;
 - e) aver riportato condanne, anche non definitive, o applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del Codice di procedura penale o decreto penale di condanna ai sensi dell'articolo 459 del Codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 544 bis, 544 ter, 544 quater, 544 quinquies, 727 del Codice Penale e per quelli previsti dall'articolo 2 della Legge 20 luglio 2004, n. 189, dagli articoli 4 e 5 della Legge 4 novembre 2010, n. 201 o della Legge 7 febbraio 1992, n. 150;
 - f) aver riportato condanne penali ostative all'ammissione ai pubblici uffici.
2. Si applicano, altresì al Garante, le cause di ineleggibilità, incandidabilità e incompatibilità previste per la carica di Sindaco, Assessore, Consigliere Comunale e/o altri incarichi di cui agli articoli 61 e 63 del D. Lgs n. 267/2000.

Art. 23 - Autonomia

1. Il Garante opera in piena autonomia politica ed amministrativa sui problemi legati al mondo degli animali con indipendenza di giudizio.
2. Il Garante può:
 - a) richiedere, per iscritto, notizie sullo stato dei procedimenti che presentano diretta connessione con il suo incarico;
 - b) consultare ed ottenere copia di tutti gli atti e documenti amministrativi relativi all'oggetto del suo intervento, fatto salvo il rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali.

Art. 24 – Strutture e personale

1. Per lo svolgimento dei propri compiti e per le funzioni di segreteria il Garante è assistito dall'ufficio che sarà individuato dalla struttura comunale competente, senza alcun aggravio della spesa pubblica locale. Il Garante potrà avvalersi di collaboratori o consulenti a titolo gratuito, anche facenti parte di associazioni di volontariato, individuati, di concerto con il Sindaco, tra coloro che ne faranno richiesta scritta al Comune. L'eventuale collaborazione avrà carattere solo consultivo.
2. Il Garante può, inoltre, essere autorizzato, dalla struttura comunale competente, sentito il Sindaco, a partecipare, con spese a carico dell'Amministrazione, a corsi o convegni, al fine di acquisire una completa formazione professionale in materia di tutela degli animali a carattere scientifico, tecnico e sociale.

Art. 25 – Competenze e Funzioni

1. Il Garante per la tutela dei diritti degli animali:
 - a) si rapporta direttamente all'Assessore titolare della relativa delega e si raccorda con il competente ufficio comunale;
 - b) riceve segnalazioni e reclami di chiunque venga a conoscenza di atti o comportamenti lesivi dei diritti degli animali, nonché delle Associazioni, Enti e istituzioni che operano nel campo della tutela dei diritti degli animali, vigilando sulla corretta applicazione delle normative legislative e regolamentari in materia di diritti degli animali e richiedendo a tal fine la collaborazione delle forze dell'ordine e/o del servizio veterinario territorialmente competente;
 - c) diffonde strumenti di conoscenza relativi alle problematiche che scaturiscono dalla presenza animale nel contesto urbano, in modo da prevenire l'insorgere di conflittualità;
 - d) promuove campagne di sensibilizzazione e di informazione alle scuole di ogni ordine e grado, in materia di tutela dei diritti degli animali, curando la conoscenza delle norme dell'Unione Europea ed internazionali, delle leggi statali e regionali, nonché delle disposizioni regolamentari comunali che disciplinano la fattispecie e le relative finalità;
 - e) promuove l'educazione dei cittadini a un corretto rapporto tra l'uomo e gli animali, al precipuo scopo di prevenire l'abbandono degli animali domestici e incentivarne le adozioni;
 - f) segnala all'Amministrazione l'opportunità di adottare provvedimenti richiesti dall'osservazione e dalla valutazione delle reali condizioni degli animali, anche finalizzati all'adeguamento alle direttive dell'Unione Europea e alle norme statali e regionali;
 - g) supporta l'attuazione di linee guida per lo sviluppo di politiche ed azioni finalizzate alla tutela degli animali;
 - h) collabora con i servizi veterinari della competente Azienda U.S.L., al fine di promuovere azioni finalizzate al contrasto dei maltrattamenti nei confronti degli animali;
 - i) predispone una relazione annuale sull'attività svolta e sulle condizioni degli animali nel Comune di Siena, nonché sull'attuazione dei relativi diritti, da presentare al Consiglio Comunale entro il mese di marzo dell'anno seguente. Tale relazione sarà pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune.

Art. 26 – Istituzione dell'Ossevatorio Affari Animali

1. E' istituito l'Ossevatorio Affari Animali con compiti tecnico-consultivi a supporto delle attività intraprese dall'Amministrazione Comunale per la tutela degli animali d'affezione, la prevenzione del randagismo, le problematiche animali e l'impatto di questi ultimi sull'ambiente e la salute pubblica.

Art. 27 – Composizione dell'Ossevatorio Affari Animali e relativi compiti

1. L'Ossevatorio Affari Animali è composto da:
 - a) Presidente: Assessore con delega alla tutela degli animali;
 - b) Segretario: dipendente comunale;
 - c) Componenti:
 - i. Medico veterinario Azienda Asl Toscana Sud Est;
 - ii. Dirigente della Direzione in cui è incardinato l'ufficio comunale con competenze sulla tutela degli animali o suo delegato;
 - iii. Comandante della Polizia Locale o suo delegato;
 - iv. n. 2 consiglieri di maggioranza;
 - v. n. 2 consiglieri di minoranza;
 - vi. fino ad un massimo di n. 7 rappresentanti delle associazioni animaliste da individuarsi successivamente con delibera di Giunta Comunale tra i soggetti maggiormente rappresentativi sul territorio in relazione alla materia.
2. L'Osservatorio è:
 - a) nominato dal Sindaco e dura in carica per un periodo di tre anni;
 - b) ha compiti meramente tecnico-consultivi a supporto delle attività intraprese da questa Amministrazione per la tutela degli animali di affezione, la prevenzione al randagismo, le problematiche animali e l'impatto di questi ultimi sull'ambiente e la salute pubblica. E' convocato dal Presidente ogni qual volta ne ravvisi la necessità e comunque almeno due volte all'anno;
 - c) ai componenti dell'Osservatorio non verrà corrisposto alcun compenso e/o gettone di presenza.

Art. 28 - Rapporti tra Garante per la tutela dei diritti degli animali e Osservatorio Affari Animali

1. Nello svolgimento della sua attività, il Garante si rapporta con l'Osservatorio Affari Animali, istituito ai sensi dell'articolo 26 del presente Regolamento, quale organo consultivo costituito da rappresentanti delle associazioni di volontariato.
2. In particolare il Garante:
 - a) partecipa su invito del Presidente, alle periodiche riunioni con l'Osservatorio per discutere ed elaborare idee e progetti, nonché per diffondere la conoscenza delle norme regionali, statali ed europee che regolano la materia della tutela degli animali;
 - b) collabora con l'Osservatorio per la realizzazione dei propri programmi;
 - c) formula, di concerto con l'Osservatorio, proposte per l'elaborazione di progetti pilota intesi a migliorare le condizioni di vita degli animali (ad esempio, a titolo non esaustivo: *pet therapy* e servizi *pet friendly*).
 - d) promuove, di concerto con l'Osservatorio, la collaborazione tra le associazioni ivi rappresentate e non e tutti gli enti istituzionali, al fine di favorire la tutela degli animali da affezione.

Art. 29 – Giudizio

1. Il Garante, nei giudizi concernenti il maltrattamento di animali, è legittimato a costituirsi parte civile, laddove ammissibile, nei modi e nelle forme disciplinati dalla legge.

TITOLO IV – DIPOSIZIONI PER LE SINGOLE SPECIE

CAPO I – CANI

Art. 30 - Definizione dei bisogni

1. In considerazione della specificità della relazione tra gli esseri umani e i cani, a questi ultimi vengono riconosciute precise necessità che attengono alle attività quotidiane, con particolare riferimento a quelle ludiche, motorie e relazionali.
2. Chi detiene un cane è tenuto ad assicurare il soddisfacimento di tali esigenze.

Art. 31 - Dimensioni dei recinti a uso privato e custodia

1. Il proprietario o il detentore del cane deve garantire la presenza delle seguenti dotazioni allo scopo di assicurare le condizioni minime di benessere per l'animale:
 - a) attrezzature mobili destinate al governo dell'animale lavabili e disinfettabili.
 - b) cuccia coperta di materiale lavabile e disinfettabile rialzata da terra e di dimensioni tali da consentire al cane un facile accesso. Qualora la temperatura esterna scenda al di sotto di 0 °C al cane deve essere fornito materiale termoisolante.
2. Qualora il cane sia custodito in un recinto questo deve presentare dimensioni pari all'Allegato A del Regolamento Regionale 4 agosto 2011, n. 38/R. L'esposizione del recinto deve essere tale da consentire al cane ospitato di stazionare a sua scelta nella zona ombreggiata o soleggiata.
3. I cani tenuti in appartamento, ovvero in recinti aventi dimensioni minime, devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere per consentire loro l'opportuna attività motoria. Per i cani custoditi in box e recinti deve essere garantita la possibilità giornaliera di movimento.
4. Il guinzaglio deve avere lunghezza e sufficienti garanzie di robustezza in funzione della taglia del cane, in modo tale da non costituire pericolo per persone o altri animali.
5. Chi affida il proprio cane deve assicurarsi che le persone cui è dato in custodia siano in grado di gestirlo correttamente e in sicurezza per l'incolumità altrui, del cane stesso e degli altri animali.
6. I cani utilizzati per la guardia possono essere tenuti liberi nei luoghi o proprietà private da sorvegliare, purché non accessibili al pubblico, e con esposizione di cartello di avvertimento.
7. E' vietato tenere i cani in isolamento e in condizioni che rendono impossibile il controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
8. Le strutture di ricovero degli animali da compagnia non possono essere distanti più di 50 metri dall'abitazione o da altro immobile dove vi sia la presenza del detentore o dei suoi familiari. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno sei volte superiore a quella minima richiesta.
9. In via eccezionale, è consentito, laddove non siano adottabili altre modalità di detenzione, tenere il cane alla catena purché la stessa abbia lunghezza minima di 6 metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno 6 metri e posto ad una altezza massima di 2 metri dal terreno, con peso non superiore al 10% del peso del cane, tale da permettere all'animale di alimentarsi, abbeverarsi, ripararsi da condizioni meteorologiche avverse, purché tale detenzione sia adottata, alternativamente, o per le ore diurne, o per quelle notturne per un tempo massimo di sei ore giornaliere. Deve essere impedito che la catena si avvolga, accorciandosi, grazie alla presenza di due moschettoni rotanti alle estremità: essa deve essere dotata di un dispositivo di sicurezza in caso di fulmini. Deve essere garantita altresì l'assenza di sporgenze, rami, angoli, muri, nel raggio di azione del cane onde impedire che il mezzo di contenzione si impigli causando pregiudizio all'animale. E' precluso l'uso di corde e di cavi di acciaio. E' in ogni caso vietato agganciare la catena a collari a strozzo.
10. Dovranno rispettarsi gli ulteriori requisiti inerenti le modalità di custodia degli animali di cui all'art. 5 della L.R. n. 59/2009 e all'art. 2 del D.P.G.R. 38/2011 della Regione Toscana, ove non già stabiliti dal presente articolo.

Art. 32 - Anagrafe canina, rinvenimento dei cani

1. Ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 59/2009 è istituita l'anagrafe canina e i responsabili dei cani sono tenuti a rispettare le norme dell'art. 24 della suddetta legge.
2. Chiunque rinvenga cani randagi, vaganti, abbandonati o feriti sul suolo pubblico è tenuto, per quanto possibile, a metterli in sicurezza e comunicarlo al Servizio competente del Comune di Siena.

Art. 33 - Attività motoria, rapporti sociali - Aree e percorsi per cani

1. Il responsabile di un cane deve provvedere a garantire salute e benessere al medesimo, ivi compresa una quotidiana attività motoria e sociale.
2. Il Comune garantisce la presenza di idonee aree di sgambatura all'interno del territorio comunale. In tali aree i cani possono muoversi senza guinzaglio e museruola, sotto la sorveglianza del responsabile.
3. Ai fini della sgambatura è consentito liberare i cani, a condizione che gli stessi non costituiscano pericolo per persone o altri animali già presenti, ivi compresi quelli selvatici per la cui tutela vigono le disposizioni specifiche in materia.

Art. 34 - Disposizioni per le strutture adibite a canile e pensioni private

1. Chiunque svolge attività di allevamento, addestramento, custodia di cani per conto di terzi, o se il nucleo familiare possiede un numero maggiore di 10 cani adulti, deve disporre di una struttura canile nella quale ospitare gli animali.
2. La struttura canile deve essere distante almeno 30 metri dalle abitazioni.
3. Il canile viene autorizzato mediante le pertinenti procedure in materia di attività produttive.
4. La superficie di recinti o spazi adibiti alla custodia di cani devono essere in linea con quanto previsto dalla L.R. Toscana n. 59/2009 e il suo regolamento attuativo D.P.G.R. n. 38/2011 ed eventuali s.m.i.
5. Per le operazioni di lavaggio dei cani ospitati deve essere garantito il rispetto delle condizioni di benessere.
6. Durante le operazioni di lavaggio delle strutture, i cani devono essere confinati in zona separata del box, se non possibile custodirli all'esterno dello stesso.

Art. 35 - Accesso dei cani nelle aree pubbliche o aperte al pubblico.

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico.
2. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto; il Sindaco, con proprio atto, per garantire la sicurezza e l'igiene pubblica, definisce le aree in cui è vietato l'accesso ai cani, prevedendo le relative sanzioni.
3. In tutte le aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, ai proprietari/conduuttori è fatto obbligo di utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a 1,50 metri nonché di avere sempre con sé la museruola (rigida o morbida), da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti.
4. Nell'ambito di giardini, parchi e altre aree a verde di uso pubblico sono individuati (mediante appositi cartelli e delimitazioni fisiche), autorizzati e realizzati, ove possibile, dal competente Ufficio comunale, spazi destinati alla sgambatura dei cani. In tali spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre giocare liberamente, senza guinzaglio o museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti.
5. Chi conduce cani, in tutte le aree pubbliche o aperte al pubblico, deve provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni solide facendo uso di paletta e di sacchetti monouso, o altra idonea attrezzatura, che è necessario tenere a pronta disposizione ed esibire, a richiesta, agli organi preposti al controllo e a depositarle, introdotte in idonei involucri o sacchetti chiusi, negli appositi contenitori presso le proprie abitazioni o nei cestini porta rifiuti installati lungo le vie comunali e nei giardini. In merito alle deiezioni liquide il conduttore deve provvedere all'immediato lavaggio tramite acqua priva di detersivi o solventi, che è necessario tenere a pronta disposizione in appositi contenitori, che dovranno essere esibiti anch'essi, a richiesta, agli organi preposti al controllo. Sono esentati esclusivamente i portatori di cani guida per ciechi, di cani delle forze di pubblica sicurezza e della protezione civile nell'esercizio dell'attività istituzionale.
6. Si fa divieto assoluto di consentire agli animali di urinare o defecare sui monumenti, gli edifici di culto, gli edifici pubblici, o comunque nelle aree esterne prospicienti gli stessi, all'interno di porticati con accesso dalla via pubblica, sui portoni di ingresso di edifici pubblici o privati, sulle vetrine degli esercizi commerciali.

Art. 36 - Accesso ai cani nelle attività commerciali, artigianali, uffici e mezzi di pubblico trasporto.

1. I cani, accompagnati dal proprietario o detentore, hanno accesso a tutti gli esercizi pubblici e commerciali nonché ai locali ed uffici aperti al pubblico, presenti su tutto il territorio comunale; l'accesso è consentito nella misura di un solo cane per proprietario o detentore.
2. I proprietari o detentori che conducono i cani negli esercizi, locali ed uffici di cui al comma 1, sono tenuti ad usare obbligatoriamente il guinzaglio ed essere muniti di museruola da far indossare agli animali qualora gli stessi possano determinare danni o disturbo agli altri frequentatori.
3. Tutti i cani sono comunque sempre condotti sotto la responsabilità del proprietario/detentore che adotterà gli accorgimenti necessari, avendo cura che gli animali non sporchino o non creino disturbo o danno alcuno.

4. I Responsabili delle strutture di cui al comma 1, possono adottare misure limitative dell'accesso, salvo documentate motivazioni igienico-sanitarie, dandone comunicazione scritta al Sindaco e affiggendo apposito cartello esposto in modo visibile all'ingresso della struttura; la comunicazione non può considerarsi valida quando l'Amministrazione Comunale la respinga dando adeguata motivazione entro 30 giorni dal ricevimento.
5. Sono comunque esclusi dal divieto di accesso, i cani a supporto di persone disabili e quelli della protezione civile.
6. E' consentito l'accesso degli animali su tutti i mezzi dei servizi pubblici di trasporto operanti nel Comune di Siena, secondo le modalità regolamentari previste dai gestori di ogni specifico servizio.
7. In deroga all'art. 69 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, è consentito l'accesso dei cani in tutti i cimiteri purché condotti al guinzaglio (lunghezza max 1,50 metri) e con museruola al seguito; i proprietari/detentori devono avere cura che i cani non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.

Art. 37 – Affidamento e adozione di cani – Prevenzione del randagismo

1. Il Comune di Siena riconosce la funzione sociale dell'affidamento/adozione di cani abbandonati o randagi da parte dei soggetti privati. Gli obiettivi principali sono il turn-over dei cani presenti nelle strutture comunali e/o convenzionate, il loro adeguato inserimento nelle famiglie ed il benessere psico-fisico di quelli che, per vari motivi, non potranno essere adottati.
2. Al fine di prevenire il fenomeno del randagismo, il Comune di Siena, tramite opportuni accertamenti e controlli, verifica la popolazione canina presente sul proprio territorio. In particolare tali azioni saranno tese ad accertare che i cani abbiano tatuaggio o micro-chip e che quindi siano iscritti all'anagrafe canina.
3. I tatuaggi non più decifrabili dovranno essere sostituiti con applicazione del micro-chip secondo i termini e le modalità stabilite dalla vigente normativa in merito.

CAPO II – GATTI

Art. 38 – Disposizioni generali

1. I gatti liberi e le colonie feline che vivono sul territorio comunale sono tutelati dal Comune di Siena. Nel caso di episodi di maltrattamento e/o uccisione il Comune procederà a sporgere denuncia ai sensi delle norme vigenti.
2. Ai fini del presente articolo si intende:
 - a) con il termine "*gatto libero*", un animale non di proprietà che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti;
 - b) con il termine "*colonia felina*", un gruppo di gatti nel quale sono presenti maschi e femmine che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo.
 - c) con i termini "*gattare*" o "*gattari*", quei cittadini che si occupano in modo singolo o associato, volontariamente e gratuitamente dell'alimentazione e della vigilanza di una o più colonie feline.

Art. 39 – Colonie Feline

1. I cittadini che accudiscono gli animali che vivono in libertà devono provvedere al mantenimento igienico del luogo in particolare non gettando direttamente il cibo sul suolo e asportando dopo ogni pasto gli avanzi del cibo ed i contenitori dello stesso.
2. Si configura come colonia felina l'insieme dei gatti randagi (non di proprietà), che vivono in libertà e stabilmente in un determinato territorio. La classificazione di colonia felina e il censimento della stessa avviene a seguito di accertamenti eseguiti dal Comune di Siena che potrà avvalersi della collaborazione delle Associazioni iscritte all'apposito albo e dei singoli cittadini che volontariamente si occupano della colonia.
3. Il Comune, d'intesa con l'Azienda USL, può affidare la tutela e la cura delle colonie feline, su richiesta, ad Associazioni senza scopo di lucro aventi finalità di protezione animale o ai soggetti custodi delle colonie di gatti – così come definito dall'art. 35 L.R.n. 59/09 – sulla base di accordi che individuino il territorio abitualmente frequentato dalla colonia, le modalità per la tutela delle

- condizioni igieniche del territorio, le modalità per la cura ed il sostentamento dei gatti.
4. Le associazioni di volontariato che intendono occuparsi delle colonie feline presenti sul territorio comunale, sono autorizzate all'alimentazione e alla cura dei gatti, presso qualsiasi habitat nel quale gli stessi trovano cibo, rifugio e protezione, ad esclusione delle zone di proprietà privata per le quali l'accesso è subordinato al consenso del proprietario.
 5. I cittadini, singoli o associati, che accudiscono le colonie possono altresì collaborare con il Comune per la dislocazione delle gabbie di cattura (utilizzate per il trasferimento in ambulatorio per la sterilizzazione) e per segnalare ogni problema inerente lo stato di salute e la conduzione della colonia.
 6. Le colonie feline possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie riguardanti persone o gli stessi animali, o per comprovate motivazioni di interesse pubblico. Lo spostamento è autorizzato dal Sindaco, previo parere dell'Azienda USL competente e sentite le Associazioni, i custodi incaricati della colonia e l'Osservatorio Affari Animali. Qualora lo spostamento sia dovuto ad opere edilizie o lavori pubblici, l'inizio delle opere è subordinato all'autorizzazione del Sindaco allo spostamento della colonia. In particolare, i soggetti titolati ad eseguire le opere edili pubbliche o private dovranno considerare, nella fase di progettazione e realizzazione delle opere, i costi a loro carico per lo spostamento temporaneo di detti animali le eventuali attività connesse, nonché per la loro ricollocazione sul territorio di origine alla fine dei lavori o nelle immediate vicinanze sulla base di un piano definito con il Comune e la gattara/o. Tale collocazione, di norma, dovrà essere in una zona adiacente al cantiere e dovrà essere in grado di ospitare tutti gli animali interessati. Dovrà altresì essere consentita alle gattare/i, con le modalità più opportune, la possibilità di continuare ad alimentare gli animali.
 7. Il Comune di Siena riconosce la funzione sociale dell'affidamento/adozione dei gatti liberi o randagi da parte di soggetti privati quale prevenzione contro il randagismo e l'abbandono dei gatti stessi.
 8. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattare/i e Associazioni di Volontariato, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi. Alla gattara/o è permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e dell'accudimento, all'area destinata alla colonia.
 9. E' vietato a chiunque ostacolare od impedire l'attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi, asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione, riparo e cura (ciotole, cucce, ecc.).
 10. Deve essere sempre consentita la presenza di contenitori per l'acqua e cibo secco, garantendo la massima pulizia degli stessi.
 11. E' vietato predisporre strumenti finalizzati ad impedire la libera circolazione dei felini all'interno dell'habitat della colonia o che possano costituire per gli stessi fonte di pericolo o danno (reti, sbarramenti, onduline, ferri spinati, ecc.).
 12. Le gattare/i sono obbligate a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico e del decoro urbano, evitando la dispersione di alimenti, provvedendo, dopo ogni pasto, alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati e degli eventuali contenitori presenti.
 13. All'interno di un'unica colonia felina possono operare più gattare/i, rimanendo comunque l'obbligo di indicare un unico Referente Ufficiale che assume le funzioni di coordinamento per la gestione della colonia.
 14. La gattara/o che non può più occuparsi stabilmente della colonia felina è tenuto ad informare il comune che provvederà ad individuare un sostituto, anche a seguito di indicazione della gattara/o, di associazioni di volontariato o di altri cittadini.
 15. Nelle aree interessate dalla presenza di colonie feline o gatti liberi potranno essere disposte, dal Comune o dai Referenti previo consenso espresso del comune stesso, anche in collaborazione con le Associazioni di Volontariato, cucce per il riparo degli animali nonché appositi cartelli informativi o segnaletici della presenza dei felini anche con l'indicazione della normativa a loro tutela.
 16. Le Associazioni animaliste e i privati cittadini che gestiscono colonie feline possono ricevere da mense di amministrazioni pubbliche e aziende private e da esercizi commerciali residui e/o eccedenze derivanti dalla preparazione nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti o crudi, compatibili con le abitudini alimentari degli animali, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione e generi alimentari non consumati, da destinare all'alimentazione degli animali da loro accuditi.

Art. 40 – Censimento delle colonie feline

1. Il Comune, anche in collaborazione con le Associazioni di Volontariato, con le gattare/i ed i singoli cittadini, coordina gli interventi di censimento delle colonie feline presenti sul territorio ed i successivi interventi di cattura e ricollocazione dei gatti, per i quali siano previsti gli interventi di sterilizzazione e cura, così come indicato nel successivo articolo.
2. Le colonie feline possono essere censite su aree pubbliche e aperte al pubblico, come stabilito dall'art. 34 comma 2 della L.R. n. 59/2009.

Art. 41 – Procedura per la mappatura delle colonie feline

1. Chiunque voglia segnalare la presenza di una colonia felina dovrà presentare comunicazione all'amministrazione comunale, utilizzando la modulistica predisposta dalla stessa. L'ufficio comunale competente accerterà la sussistenza dei requisiti occorrenti alla mappatura della colonia. L'ASL eseguirà analoga valutazione in caso di sussistenza di problematiche di igiene pubblica nell'area interessata.
2. Il Comune, per mezzo di soggetto incaricato, provvederà alla cattura dei gatti e alla loro consegna al servizio veterinario dell'Azienda USL per gli interventi di sterilizzazione nonché alla successiva reimmissione degli stessi nella colonia.

Art. 42 - Controllo sanitario e cura delle colonie feline censite

1. L'Azienda USL Veterinaria provvede, in base alla normativa vigente, alla sterilizzazione dei gatti censiti con oneri a proprio carico, re-immettendoli in seguito all'interno della colonia di provenienza. A tale scopo il servizio di sterilizzazione potrà altresì essere svolto con eventuale convenzionamento di ambulatori veterinari.
2. La cattura dei gatti, allo scopo di provvedere alla loro sterilizzazione, viene effettuata dal Comune tramite il soggetto affidatario del servizio, anche in collaborazione con il gattaro o la gattara.
3. Il Comune ha il compito di gestire le eventuali emergenze di carattere sanitario che si presentino anche al di fuori delle colonie feline riconosciute e riguardanti gatti liberi e vaganti sul territorio comunale, garantendone le cure necessarie.
4. I gatti che vivono in stato di libertà possono essere soppressi solo se gravemente ammalati o incurabili e la soppressione deve avvenire con metodo eutanasico riconosciuto e praticato unicamente da medici veterinari.

Art. 43 - Caratteristiche delle strutture a scopo professionale

1. La detenzione di gatti per motivi professionali di allevamento o custodia è consentita in idonee strutture. Le caratteristiche di tali strutture sono:
 - a) locali chiusi finestrati, con un idoneo ricambio d'aria, e temperatura compresa fra i 15 °C e i 28 °C;
 - b) altezza minima 2,50 metri e superficie non inferiore ai 10 mq con uno spazio per ciascun gatto di almeno 2,00 mq;
 - c) pareti e tetto in materiale facilmente lavabile e disinfettabile fino all'altezza di 2,00 metri;
 - d) pavimento in cemento liscio dotato o altra finitura lavabile di opportuna pendenza per il deflusso delle acque di lavaggio;
 - e) separazioni interne in rete plastificata;
 - f) presenza di oggetti, in numero adeguato, di corredo per l'arrampicamento degli animali ospiti e altre dotazioni che permettano di usufruire al meglio gli spazi e sfruttarne la tridimensionalità; presenza di un contenitore per ciascun ospite, parzialmente chiuso dove nascondersi.
 - g) presenza di parti scoperte con vegetazione adatta a creare zone d'ombra, comunicanti con i locali di cui alla lettera a), parzialmente pavimentate, dotate di recinzione che permetta una chiusura completa, o di altezza minima di 2,50 metri con adeguati sistemi antiscavalamento, da dedicare ad almeno una uscita quotidiana;
 - h) siti di alimentazione, abbeveratoi e lettieri quotidianamente puliti in numero adeguato ai gatti ospitati;
 - i) i gatti di detentori diversi devono essere tenuti separati;
2. Le strutture devono garantire la gestione delle emergenze e l'assistenza veterinaria agli animali presenti.

3. La struttura viene autorizzata mediante le pertinenti procedure in materia di attività produttive.

Art. 44 – Rinvenimento di gatti

1. In caso rinvenimento di gatti feriti o incidentati su strade o aree pubbliche o di gatti gravemente ammalati, non di proprietà o apparentemente tali, dovrà essere data notizia al Servizio competente del Comune di Siena.
2. Qualora il gatto sia censito all'anagrafe felina sarà data notizia alla competente struttura dell'Azienda USL al fine di accertare la proprietà dell'animale, così da avvisare il legittimo proprietario dell'esemplare.

CAPO III – CAVALLI ED EQUIDI

Art. 45 – Principi

1. Fanno parte della famiglia degli equidi gli esemplari appartenenti alle specie cavallo, asino, mulo e bardotto.
2. L'equide utilizzato come animale da compagnia, lavoro o attività sportiva va trattato con rispetto; deve essere tutelato il suo benessere sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo.

Art. 46 - Norme di tutela

1. Chiunque venga in contatto con equidi nell'espletamento di qualsiasi mansione o attività che ne preveda l'impiego, deve tenere nei loro confronti una condotta etica ed attenta al benessere dell'animale, segnalando tempestivamente al responsabile della struttura detentrica o all'autorità competente qualsiasi episodio di maltrattamento o comportamento inadeguato.
2. Il detentore a qualsiasi titolo è responsabile del benessere dell'equide e di una gestione atta a garantirne i bisogni fisici ed etologici primari (sistemazione, socialità, motilità, igiene, alimentazione, assistenza sanitaria).
3. Indispensabile per l'equilibrio psico-fisico dell'equide è la socializzazione con membri della sua stessa specie. Nel rispetto delle sue esigenze etologiche/relazionali, deve essere favorita il più possibile (e fin dalla giovane età) la socialità, con un'attenta valutazione della compatibilità tra i diversi soggetti. È fatto divieto di tenere in segregazione sociale gli equidi.
4. Gli animali ricoverati in scuderia devono poter avere la possibilità di relazionarsi con i propri simili. A tal scopo, le finestre superiori dei box devono essere lasciate aperte, affinché gli animali possano vedersi e fare attività di *grooming*.
5. Gli equidi, compresi quelli impegnati in attività di lavoro, non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi e/o incompatibili con le loro caratteristiche etologiche, non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche cavalli anziani o malati e le fattrici in stato di gravidanza. Quando non impiegato in attività, l'equide deve essere sempre dissellato e privato di finimenti o qualunque altra attrezzatura che ne condizioni il normale movimento e/o l'utilizzo della bocca.
6. È fatto obbligo di garantire la possibilità agli equidi ricoverati in scuderia di compiere attività motoria libera all'aperto in un paddock di adeguate dimensioni ogni giorno per un periodo adeguato a garantirne il benessere.
7. In caso di sistemazione nei box, l'equide deve poter accedere giornalmente al paddock, da solo o in socialità o comunque va garantita la sua possibilità di movimento.
8. Con particolare riguardo alle stereotipie comportamentali, dette "vizi di stalla", come il ballo dell'orso e il ticchio d'appoggio, è vietato l'utilizzo di collari o strumenti elettrici o costrittivi; è altresì vietata qualsiasi azione atta ad impedire il movimento stereotipato, a favore di una terapia di recupero comportamentale (spostamento dell'equide all'aperto, introduzione in un branco, arricchimento ambientale).
9. È vietato impastoiare gli arti dei cavalli, accorciare il fusto della coda, modificare la posizione naturale degli zoccoli, impiegare ferrature dannose e fissare pesi alla regione degli zoccoli.
10. L'equide può essere legato solo per il tempo necessario alle operazioni di strigliatura e per gli interventi di mascalcia, o per brevi periodi. In tal caso, l'equide deve essere assicurato in modo da consentirne una liberazione tempestiva in situazioni di emergenza e comunque sotto stretta vigilanza.

del detentore.

11. Gli equidi che vivono all'aperto devono essere controllati almeno una volta al giorno. Le aree esterne vanno munite di attrezzature idonee a garantire il costante accesso all'acqua pulita e ad una corretta nutrizione (es. mangiatoia coperta).
12. Tutti gli equidi devono disporre di una protezione adeguata con strutture che offrano riparo da pioggia, vento e insolazione eccessiva. Esse devono essere efficienti, regolarmente ispezionate, ventilate, prontamente riparate in caso di guasti e progettate in modo tale da evitare rischi di qualsiasi tipo, e dotate di un settore di riposo sufficientemente asciutto. Le superfici dei settori in cui gli animali soggiornano in prevalenza non devono essere fangose né imbrattate di feci o urina e si dovrà provvedere alla frequente sostituzione della lettiera per garantire l'adeguata igiene degli zoccoli.
13. La superficie minima del box nonché le caratteristiche tecniche delle scuderie sono stabilite dalle linee guida in materia del ministero della Salute.
14. Gli equidi che vivono all'aperto, con esclusione di quelli che vivono allo stato brado, devono disporre di un'area di detenzione di dimensioni non inferiori a quanto desumibile dal Decreto Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 25/02/2016.

Art. 47 – Detenzione di cavalli per il Palio di Siena

1. Il Comune di Siena tutela i cavalli da corsa iscritti nell'albo dei cavalli da Palio con apposite norme regolamentari e ordinanze, ponendosi come punto di riferimento avanzato nel panorama nazionale.
2. Si rimanda al vigente regolamento per il Palio approvato dal Consiglio Comunale e al conseguente Protocollo per l'addestramento dei cavalli da Palio approvato annualmente dalla Giunta Comunale.

CAPO IV – VOLATILI

Art. 48 - Detenzione di volatili

1. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.
2. L'illuminazione artificiale deve essere scelta in modo tale da non essere percepita dagli animali come luce tremolante.
3. E' vietato esporre alla luce artificiale esemplari notturni.
4. È vietato mantenere volatili alla catena, permanentemente legati al trespolo o legati con catenelle o altro, con eccezione degli animali impiegati in attività di falconeria, tenuti da falconieri muniti di licenza, che, durante i mesi di attività venatoria, possono essere tenuti legati tramite "lunga" all'apposito posatoio.
5. È vietato mantenere volatili senza la possibilità di un rifugio ove nascondersi alla vista dell'uomo; il rifugio dovrà essere di grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli animali stabulati nella gabbia. Per gli animali solitari dovrà essere garantita una gabbia singola.
6. È vietato togliere l'accesso all'acqua negli abbeveratoi per provocare la muta.
7. È vietato l'utilizzo di sistemi di dissuasione cruenta per l'allontanamento delle specie aviarie, fatti salvi i casi in cui non sia possibile procedere altrimenti, per comprovate ragioni igienico sanitarie e/o di sicurezza.
8. È vietato amputare le ali o altri arti agli uccelli, accecare nonché strappare le penne, tarpare le ali, e ogni altra forma di mutilazione, salvo che per ragioni mediche e chirurgiche.
9. E' vietato lasciare permanentemente all'aperto, senza adeguata protezione, specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici.
10. E' vietato tenere volatili acquatici, tipo oche o anatre, permanentemente in spazi privi di stagni o vasche adatti alla loro naturale permanenza in acqua.
11. Il Comune, riconoscendo il valore della presenza delle specie utili per la lotta agli insetti dannosi e per il controllo naturale delle popolazioni cittadine di piccioni e roditori, agevola e promuove la posa di strutture di rifugio per pipistrelli e di nidificazione per gli uccelli (rondini, balestrucci, rondoni, rapaci diurni e notturni ecc.), in particolare sugli edifici di proprietà dell'Amministrazione Comunale.
12. Sulle superfici trasparenti o riflettenti degli edifici e delle barriere stradali fonoassorbenti, in

particolare in caso di superfici continue di grandi dimensioni, è reso obbligatorio, ove vi sia l'evidenza di pericolo per l'avifauna, l'utilizzo di dissuasori e accorgimenti atti a scongiurare l'impatto dell'avifauna con dette superfici.

Art. 49 – Prescrizioni circa le gabbie

1. Lo spazio di ogni gabbia deve essere conformato e sufficiente a permettere a tutti gli animali di muoversi liberamente e contemporaneamente secondo le specifiche disposizioni di cui all'allegato A del D.P.G.R. 38/2011 Regolamento di Attuazione della L.R. n. 59/2009.
2. Ferme restando le disposizioni sopra citate, la detenzione dei volatili d'affezione e da compagnia dovrà avvenire secondo le seguenti prescrizioni:
 - a) Lo spazio di ogni gabbia/voliere deve essere conformato e sufficiente a permettere a tutti gli animali di muoversi liberamente e contemporaneamente e di aprire entrambe le ali senza toccare le pareti della gabbia, garantendo lo svolgimento delle funzioni motorie ed il rispetto delle caratteristiche comportamentali delle singole specie.
 - b) Un terzo del volume della voliera deve essere libero per consentire agli uccelli di volare, almeno fra due posatoi.
3. Le dimensioni minime delle gabbie sono di norma così definite:
 - a) per uno, e fino a due esemplari adulti: due lati della gabbia dovranno essere di cinque volte, ed un lato di tre, rispetto alla misura dell'apertura alare del volatile più grande;
 - b) per ogni esemplare in più le suddette dimensioni devono essere aumentate del 50%;
 - c) in ogni caso, le gabbie/voliere che contengono più soggetti, devono avere dimensioni sufficienti ad evitare il sovraffollamento ed il raggruppamento inadeguato di specie diverse per taglia, territorialità, aggressività, esigenze climatiche, ecc.
4. Le gabbie/voliere devono contenere un sufficiente numero di posatoi adeguati alle specie presenti, il cui diametro deve permettere all'uccello di posare almeno i 2/3 del piede.
5. I posatoi vanno posizionati in modo tale che gli animali non tocchino il fondo della struttura con le penne remiganti e/o timoniere e che le mangiatoie, gli abbeveratoi e le vaschette per il bagno periodico non vengano imbrattate con le deiezioni.
6. Le gabbie/voliere devono contenere un numero sufficiente di mangiatoie ed abbeveratoi, posizionati in modo tale che tutti gli animali possano avere facile accesso ad alimento ed acqua, senza toccare il fondo della gabbia. La distanza tra le sbarre deve impedire che un uccello vi rimanga incastrato con una o più parti del corpo.
7. I contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti.
8. Le gabbie/voliere devono essere sistemate il più lontano possibile dai confini e dai fabbricati di altrui proprietà, in modo da ridurre al minimo il disturbo al vicinato, non essere esposte a correnti d'aria, alla luce artificiale o solare diretta, all'intenso calore o al freddo eccessivo.
9. Le gabbie/voliere tenute all'aperto devono essere coperte da una tettoia per almeno la metà della loro superficie.
10. Deve essere assicurata una corretta pulizia delle gabbie/voliere, delle attrezzature interne e dell'ambiente circostante.
11. Laddove necessario, deve essere fornito agli uccelli un numero sufficiente di nidi per la cova.
12. Le gabbie devono essere tenute in luoghi dove viene garantita la percezione della naturale alternanza giorno/notte, salvo usi e consuetudini non espressamente vietati dalla Legge n. 157/1992 e dalla L.R. n. 3/1994 e relativi regolamenti attuativi.
13. Le voliere devono essere allestite in modo da consentire ai volatili di volare, arrampicarsi, farsi il bagno in apposita vaschetta, cibarsi, riposarsi e giocare.
14. E' vietato tenere i canarini canterini ed altre specie di volatili simili, in gabbie da richiamo, essendo di dimensioni ridotte.
15. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei viaggi a seguito del proprietario o nel trasporto e/o ricovero per esigenze sanitarie.

Art. 50 – Contenimento numerico della popolazione di colombi

1. Al fine di contenere l'incremento delle colonie dei colombi domestici inselvatichiti presenti territorio comunale, per salvaguardarne la salute, tutelare l'aspetto igienico-sanitario ed il decoro urbano, nonché per perseguire l'equilibrio dell'ecosistema territoriale, fatte salve norme di legge più

restrittive, è vietato, su tutto il territorio comunale, somministrare alimenti ai colombi allo stato libero salvo il mangime medicato, somministrato esclusivamente da personale incaricato dal Comune.

2. In sede di esecuzione di lavori di manutenzione di tetti o facciate in Centro Storico, i proprietari siano essi enti pubblici o privati cittadini, devono porre in opera elementi atti a dissuadere la sosta e la nidificazione dei colombi al fine di impedirne la sosta su sporti, cornicioni, gronde, buche, pontate e simili.

CAPO V – ANIMALI ACQUATICI

Art. 51 - Detenzione di specie animali acquatiche

1. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali devono essere tenuti in coppia o in quantità superiore richiesta dalla specie.
2. È fatto assoluto divieto di esporre e/o detenere fuori dalle vasche animali acquatici di ogni specie, ed in particolare i crostacei.

Art. 52 - Tutela delle specie animali acquatiche

1. Il volume dell'acquario deve essere conforme alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate, e al numero degli animali presenti, garantendo loro il ricambio e la depurazione dell'acqua.
2. In ogni acquario deve essere garantito il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico - fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate. Devono essere presenti arredi, anche vegetali, atti a fornire luoghi di rifugio e di riposo.
3. È vietato di norma l'utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente, in quanto risultano solitamente di dimensioni ridotte.
4. È vietato conservare ed esporre per la commercializzazione, sia all'ingrosso che al dettaglio, nonché per la somministrazione, prodotti della pesca vivi ad esclusione dei molluschi lamellibranchi (cosiddetti frutti di mare), al di fuori di adeguate vasche. Queste ultime devono essere munite di impianto di ossigenazione e depurazione dell'acqua e avere una lunghezza minima quattro volte superiore alla lunghezza dell'animale più grande; oltre i due esemplari la dimensione minima va aumentata del 20% per ogni animale aggiunto.
5. È vietato procedere alla macellazione dei prodotti della pesca negli esercizi di vendita al dettaglio dove detti animali, ad esclusione dei molluschi lamellibranchi, dovranno essere mantenuti in vasche con le caratteristiche descritte al precedente punto, fino alla consegna al consumatore finale.
6. È vietato tenere le chele legate ai crostacei e tenerli vivi sul ghiaccio. La legatura delle chele è consentita soltanto nella fase di commercializzazione, al fine di evitare combattimenti ed eventuali mutilazioni.
7. È vietato cucinare e/o bollire vivi l'ittiofauna e/o i crostacei che devono essere uccisi immediatamente prima di essere cucinati.
8. È fatto obbligo sopprimere i crostacei:
 - a) prima della cessione al consumatore finale, nel caso di vendita al dettaglio;
 - b) immediatamente prima della cottura, nel caso di esercizi che somministrano alimenti e che conservano i crostacei vivi all'interno di vasche adeguate, come da comma 6 del presente articolo. La soppressione dei crostacei dovrà essere eseguita da personale formato, utilizzando i metodi descritti nel parere del Centro di Referenza Nazionale per il benessere degli animali rilasciato il 29/07/2007 (shock elettrico, anestesia mediante raffreddamento).

CAPO VI – FAUNA SELVATICA ED ANIMALI ESOTICI

Art. 53 - Fauna selvatica

1. Per Fauna selvatica autoctona si intende l'insieme di specie e sottospecie (mammiferi, uccelli, rettili, anfibi, invertebrati) provenienti direttamente dall'ambiente naturale, presenti in una determinata

- area, dove si siano originate o siano giunte senza l'intervento umano.
2. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale ai sensi della Legge n. 157/1992, *"Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"*, che dispone altresì le relative sanzioni in materia.
 3. E' vietato a chiunque sul territorio comunale detenere, molestare, catturare e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica, comprese tutte le specie di anfibi, rettili e uccelli (sia adulti che uova o larve), nonché danneggiare o distruggere nidi e tane. E' fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti circa l'esercizio della caccia, della pesca, dalle normative sanitarie, anche in relazione alle forme di prevenzione di eventuali inconvenienti igienico-sanitari e/o ecosistemici.
 4. E' vietato a chiunque, fatte salve specifiche autorizzazioni, immettere allo stato libero od abbandonare in qualunque parte del territorio comunale, compresi i corpi idrici, esemplari di fauna selvatica alloctona e/o autoctona con acquisite abitudini alla cattività, detenuti a qualunque titolo. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alla specie di fauna selvatica provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi dalla normativa vigente.
 5. Le opere di potatura e abbattimento degli alberi non vanno effettuate nel periodo riproduttivo degli uccelli, indicativamente nel periodo da marzo ad agosto. Qualora si debba procedere in tale periodo alla potatura o abbattimento per ragioni di sicurezza o altri comprovati motivi dovranno essere adottate misure idonee ad evitare la morte di nidiacei e/o la distruzione dei nidi.
 6. La pulizia di fontane pubbliche, degli alvei dei laghetti artificiali o naturali e dei corsi d'acqua, con presenza di pesci, mammiferi, uccelli, rettili o anfibi, dovrà avvenire adottando misure idonee a garantire la sopravvivenza e il benessere degli animali coinvolti.
 7. Coloro che rinvencono esemplari vivi in difficoltà appartenenti alla fauna selvatica devono darne comunicazione ai soggetti competenti, individuati ai sensi della L.R. n. 3/1994.
 8. E' vietata la somministrazione alimentare a favore di qualunque specie di animale selvatico, salvo i casi espressamente previsti dalla normativa vigente, ad esempio nell'ambito dell'attività di controllo.

Art. 54 – Api e insetti impollinatori

1. La L.R. n. 21/2009 e s.m.i. stabilisce le misure di tutela delle api e degli insetti pronubi dalle sostanze tossiche di impiego agricolo sulle colture arboree, arbustive ed erbacee destinate a ogni tipologia di produzione agricola, vivaistica e sementiera, sulle sementi, sulle piante consociate o infestanti che possono trovarsi dentro o ai bordi della coltura o sulle piante spontanee, durante i diversi periodi vegetativi delle piante.
2. La L.R. n. 21/2009 stabilisce altresì le relative sanzioni in caso di violazioni.

Art. 55 - Detenzione di animali esotici

1. Gli animali esotici comprendono le specie di mammiferi, uccelli, rettili, anfibi e invertebrati, facenti parte della fauna selvatica esotica, ossia viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni stabilizzate in ambiente naturale sul territorio nazionale.
2. È fatto divieto di detenere animali esotici inseriti negli elenchi del Prontuario Nazionale degli animali potenzialmente pericolosi, nonché tutti gli animali esotici che sono inseriti nella lista CITES (Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973), se non regolarmente autorizzati.
3. Per la tutela degli animali esotici valgono le disposizioni di legge in materia, con particolare riferimento alla Legge n. 874/1975, Legge n. 150/1992.
4. E' obbligatorio, per i detentori di tali animali, riprodurre le condizioni climatiche, fisiche ed ambientali dei luoghi ove vivono naturalmente queste specie, con disponibilità, se del caso, di vasche d'acqua frequentemente rinnovata e di posatoi sopraelevati di dimensioni tali da permettere all'animale di nuotare e di coricarsi, o con possibilità di scavarsi una tana nella terra.
5. I detentori, a qualsiasi titolo, dovranno garantire il massimo comfort agli esemplari: gli animali dovranno essere tenuti in luoghi e spazi idonei tenuto conto del numero, delle dimensioni degli esemplari e delle caratteristiche etologiche. Gli stessi luoghi dovranno essere dotati di impianti che assicurino la qualità e il benessere dell'animale, come lampade riscaldanti, tappetini, cavetti, ultravioletti e un opportuno arredo, anche vegetale, che assicuri nascondigli e zone di riposo. In generale dovrà essere garantito il rispetto delle caratteristiche comportamentali proprie di ogni

specie, delle normative vigenti e del presente regolamento.

CAPO VII – ANIMALI NON CONVENZIONALI (N.A.C. Nuovi Animali da Compagnia)

Art. 56 - Detenzione di ovini-caprini, suini e altri animali da cortile d'affezione

1. In linea generale per gli animali di cui al presente capo valgono le disposizioni di tutela di cui al Decreto Legislativo n. 146/2001.
2. I detentori di ovini, caprini e suini e altri animali da cortile d'affezione, sono tenuti a far sottoporre gli animali agli interventi di profilassi obbligatoria delle malattie, devono garantire lo stato sanitario ed il benessere degli animali, anche in base alle disposizioni del presente Regolamento.
3. I detentori devono mantenere l'igiene dei luoghi, non recare danno o molestia al vicinato in particolare per quello che riguarda il rumore e odore, la lotta contro le mosche. Gli alimenti non devono essere sparsi sul pavimento o a terra, ma somministrati in appositi contenitori. L'acqua di abbeveraggio deve essere sostituita almeno ogni due/tre giorni al fine di evitare la proliferazione delle zanzare. Gli escrementi dovranno essere rimossi giornalmente nel periodo estivo, almeno ogni due giorni in quello invernale. Lettieria ed escrementi, in attesa di idoneo smaltimento finale, dovranno essere conservati alle distanze minime di seguito indicate rispetto alle abitazioni di terzi:
 - a) se in contenitori chiusi ermeticamente, ad almeno 5 metri;
 - b) se in appositi composte, ad almeno 10 metri;
 - c) se in concimaia, ad almeno 25 metri.
4. Sono fatte in ogni caso salve le maggiori distanze previste da altre disposizioni legislative in materia.
5. Essendo animali domestici da reddito anche quando detenuti per compagnia, gli animali di cui al presente articolo devono essere registrati presso l'Ufficio Veterinario ASL, con l'indicazione della specifica della finalità della detenzione, in base alla normativa nazionale vigente.
6. Deve essere garantito lo stazionamento all'aperto per la maggior parte delle ore diurne, all'interno della proprietà mediante idonea recinzione, a una distanza adeguata dal vicinato. Tali aree devono avere dimensioni proporzionate alla taglia, al numero, ai bisogni etologici e di movimento degli animali ospitati, essere predisposte con attrezzatura necessaria per il benessere della specie (es. possibilità di bagno di fango per i suini). All'interno di tali aree, gli animali devono disporre di una struttura adatta ad offrire riparo da pioggia, vento e insolazione eccessiva, di dimensione capace a contenere tutti gli animali stabulati.
7. E' necessario mettere a disposizione un settore di riposo asciutto e pulito e una lettiera sufficiente ed adeguata, che dovranno essere di dimensione adeguata alla taglia e ai bisogni etologici dell'animale ospitato, permettere una facile pulizia, garantire un'adeguata ventilazione e salubrità, protezione dal sole e dalle intemperie e avere caratteristiche strutturali ed igienico-sanitarie adatte per le specie detenute.
8. Deve essere messo a disposizione cibo che soddisfi i requisiti d'igiene e di qualità, predisponendo, se necessario, opportune attrezzature (ad es. una mangiatoia coperta).
9. E' vietata l'amputazione di parti degli animali come corna, coda, denti, becco, artigli, pelo, piume.
10. Nel Centro Storico è vietata la detenzione di animali da cortile e da allevamento salvo particolari deroghe da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 57 - Detenzione di animali non convenzionali: disposizioni generali circa i mammiferi

1. E' vietato detenere permanentemente conigli, cavie, cincillà, furetti in gabbie chiuse e in ambiente umido e/o sprovvisto di luce solare. Deve essere garantita loro un'area esterna dove possano espletare i loro comportamenti fisiologici, salvo per tutte quelle situazioni in cui sia potenzialmente a rischio l'incolumità dell'animale stesso.
2. L'area esterna dovrà essere posta in luogo riparato dalla luce diretta del sole, avere una zona riparata dalle intemperie dove posizionare una tana isolata, essere delimitata da un recinto sufficientemente alto, chiuso nella porzione superiore per la protezione dai predatori, e nella porzione inferiore chiuso da rete interrata a sufficienza per evitare la fuga e allo stesso tempo garantire le necessità fisiologiche di scavare e ricercare il cibo.
3. Devono essere garantite ogni giorno alcune ore di gioco e interazione con la famiglia e/o i suoi simili, limitando le ore di eventuale permanenza in gabbia e/o recinti ai tempi strettamente necessari

- per la sua sicurezza o di assenza di supervisione.
4. Le gabbie devono essere realizzate con materiali atossici e resistenti, non devono avere superfici che possano provocare danni all'animale, nè essere chiuse su tutti i lati da pareti di plastica o vetro, salvo per le specie potenzialmente evasive e di dimensioni ridotte (topi e piccoli roditori). Il fondo non può essere assolutamente a griglia, deve essere coperto da uno strato di materiale morbido, assorbente e atossico (lettiere in carta prive di additivi chimici e profumi, fieno, paglia) e sostituito all'occorrenza. L'acqua deve essere sempre pulita e fresca, preferibilmente somministrata con beverino a goccia, per ridurre la contaminazione e l'imbrattamento della gabbia stessa. Devono essere dotate di adeguato arricchimento ambientale (rastrelliera, rami anche da mordere per assicurare il corretto consumo dei denti) e di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista, in proporzione al numero ospitato.
 5. All'interno della gabbia o nell'area esterna deve essere presente, secondo le necessità della specie, una cassetta dei bisogni con lettiera appropriata e confortevole (truciolo di legno, striscioline di carta, ecc.).
 6. E' consentito il trasporto di tali animali solo con la gabbia, il trasportino o comunque con altro mezzo idoneo che ne tuteli l'incolumità e ne impedisca la fuga.
 7. E' vietato il taglio dei denti incisivi, ad eccezione di interventi di carattere medico adeguatamente motivati.
 8. E' obbligatorio riprodurre il più fedelmente possibile le condizioni climatiche, fisiche ed ambientali dei luoghi ove si trovano naturalmente queste specie.

Art. 58 - Detenzione di animali non convenzionali: disposizioni generali circa i rettili

1. I terrari/teche/terracquari devono essere in vetro o materiale facilmente lavabile, con almeno una parete in rete nel caso di camaleonti.
2. Si deve provvedere a fornire un corretto arricchimento ambientale, inserendo rami, piante e posatoi sopraelevati, robusti e facilmente raggiungibili per garantire la possibilità di arrampicarsi (specie arboricole e arrampicatrici) e tane/rifugio che consentano a tutti i soggetti di sottrarsi agevolmente alla vista, in relazione alle necessità delle specie specifiche.
3. Deve essere previsto un sistema di riscaldamento (con lampade adeguatamente protette) e aperture per la ventilazione, che permettano di creare un gradiente termico all'interno del terrario. Le lampade per l'illuminazione dovranno garantire l'apporto giornaliero di radiazioni UV specifico ed essere poste ad una altezza dal punto di basking (luogo di accovacciamento) secondo le indicazioni del produttore e comunque ad una distanza tale da non ledere l'animale (ustioni, lesioni oculari).
4. Dovranno essere presenti contenitori per l'acqua nei quali gli animali possano immergersi completamente, dai quali possano entrare ed uscire con facilità. L'acqua deve essere pulita e sempre a disposizione per le specie che la richiedono. Quando necessario, come nel caso di tartarughe acquatiche, si deve ricorrere all'installazione di un filtro per la pulizia dell'acqua. Per i pitoni e grossi costrittori il contenitore per l'acqua deve avere una superficie pari ad almeno 1/3 (2/3 per l'anaconda) dell'area di base del terrario.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 59 – Sanzioni

1. Chiunque commette una violazione del presente Regolamento, che non sia già previsto come reato o sanzionata da altra norma di legge (tra le altre gli artt. 544 ter e 727 del Codice Penale, l'art. 189 del Codice della Strada, l'art. 40 della L.R. n. 59/2009) è soggetto al pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria, con le modalità stabilite dalla Legge n. 689/1981, come di seguito. La sanzione è applicata per ciascuna prescrizione violata e proporzionata al numero di animali coinvolti:
 - a) Per la violazione di ogni azione non citata nel sottostante elenco da € 80,00 a € 500,00
 - b) Maltrattamento animali da € 150,00 a € 500,00
 - c) Detenzione ed esposizione in esercizi commerciali fissi, con riferimento a fattispecie non già sanzionate ex art. 40 L.R. 59/2009 da € 150,00 a € 500,00
 - d) Detenzione ed esposizione in esercizi commerciali ambulanti e occasionali, con riferimento a fattispecie non già sanzionate ex art. 40 L.R. n. 59/2009 da € 150,00 a € 500,00

- e) Inumazione di animali da € 80,00 a € 500,00
 - f) Per avere lasciato i cani liberi negli spazi pubblici o aperti al pubblico (piazze, vie, ecc.) da € 65,00 a € 390,00
 - g) Per mancato uso del guinzaglio da € 65,00 a € 390,00
 - h) Per aver fatto accedere cani in esercizi pubblici e commerciali nonché in locali ed uffici aperti al pubblico senza guinzaglio e/o museruola da € 65,00 a € 390,00
 - i) Per aver vietato l'accesso dei cani muniti di guinzaglio e museruola negli uffici e pubblici esercizi senza l'esposizione di apposito avviso autorizzato dal Sindaco o con esposizione abusiva dell'avviso da € 65,00 a € 390,00
 - j) Detenzione di più di dieci cani per famiglia in assenza di struttura canile da € 75,00 a € 450,00
 - k) Allevare, custodire cani per conto terzi senza autorizzazione sindacale del canile da € 80,00 a € 500,00
 - l) Mancanza delle caratteristiche delle strutture a scopi professionali di allevamento o custodia, da adibirsi a canile, gattile, oasi felina da € 80,00 a € 500,00
2. Nei casi previsti dalla medesima Legge n. 689/81 e fatte salve le fattispecie di rilevanza penale, si procede, altresì, al sequestro e alla confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione. Sono altresì disposti, nei modi e nelle forme previste dalla Legge n. 689/1981, il sequestro e la successiva eventuale confisca dell'animale, laddove il detentore dell'animale stesso, non riesca garantirne le condizioni minime di benessere. Il sequestro e la confisca sono effettuati secondo le procedure disposte dal D.P.R. 29 luglio 1982, n.571, con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario responsabile in solido. L'animale sequestrato viene affidato in custodia ad un'apposita struttura di accoglienza, in possesso dei requisiti di legge e previa convenzione. Dopo la confisca, l'animale viene assegnato alla stessa struttura di accoglienza, che ne è depositaria, per essere consegnato in proprietà a chiunque ne faccia richiesta e garantisca, in maniera documentata, il benessere dell'animale.

Art. 60 – Vigilanza

1. Sono incaricati di vigilare sull'osservanza del presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, Carabinieri, Polizia di Stato, Corpo Forestale dello Stato, Servizi Veterinari ASL, Corpi di Polizia Regionali, Polizia Provinciale, Guardie Ambientali Volontarie, Guardie Zoofile ed altri organi di vigilanza, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge

Art. 61 – Integrazioni con il Regolamento di Polizia Urbana

1. Relativamente a divieti e sanzioni si rimanda anche agli articoli 5 (Atti contrari al decoro e alla decenza), 27 (Uso dei “cannoncini spaventapasseri e/o antigrandine” per allontanare i volatili), 28 (Animali di affezione), 29 (Custodia e tutela degli animali), 30 (Cani), 31 (Detenzione di animali da cortile e da allevamento all'interno del Territorio Comunale) del Regolamento di Polizia Urbana, approvato con D.C.C. n. 146 del 30/07/2024.

Art. 62 - Incompatibilità ed abrogazione di norme

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decade il precedente regolamento in materia, denominato “*Regolamento Comunale per la tutela degli animali*”, approvato con D.C.C. n. 14 del 10/02/2015.

Art. 63 – Entrata in vigore ed abrogazione di precedenti disposizioni

1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo all'approvazione dello stesso da parte del Consiglio Comunale.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme e le disposizioni comunali con esso incompatibili.